

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Ordinanza

**per la notifica di progetti di
costruzione non sottoposti
all'obbligo di licenza edilizia**
(secondo l'art. 40 OPTC)

ORDINANZA PER LA NOTIFICA DI PROGETTI DI COSTRUZIONE NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI LICENZA EDILIZIA (SECONDO L'ART. 40 OPTC)

A. Base legale

In base all'art. 86 cpv. 3 e l'art. 107 cpv. 3 LPTC il Comune ha la facoltà di definire quali sono i progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia secondo l'art. 40 OPTC, che devono essere notificati o meno all'Autorità.

L'unificazione delle pianificazioni locali, rispettivamente delle quattro Leggi Edilizie attualmente in vigore non sarà possibile prima di due o tre anni e quindi l'Esecutivo ha deciso di unificare almeno quelle disposizioni presenti nel diritto edilizio formale che regolano l'obbligo di notifica per progetti per i quali non è necessaria una licenza edilizia.

B. Prescrizioni edili comunali

B.1 Obbligo di notifica

I progetti elencati all'art. 40, cpv. 1 OPTC non sono più sottoposti alla procedura di notifica.

B.2 Disposizioni supplementari generali

In generale valgono comunque per tutti i progetti le disposizioni citate all'art. 40, cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 4 OPTC che sono le seguenti:

Art. 40, cpv. 2 OPTC

L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati ad ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d'acqua e biotopi palustri.

Art. 40, cpv. 3 OPTC

L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non esonera dall'osservanza delle prescrizioni materiali e dalla richiesta di altre autorizzazioni. Qualora vi fossero indizi che con un progetto di costruzione che non necessita di una licenza potrebbero venire lese prescrizioni materiali, l'autorità edilizia comunale avvia d'ufficio, su richiesta del Servizio o su indicazioni di terzi, la procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Art. 40, cpv. 4 OPTC

Edifici e impianti ai sensi del capoverso 1 numeri 6, 7, 19, 21 e 22 devono essere eliminati dopo la scadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numero 14 dopo l'uso. La superficie utilizzata deve essere riportata allo stato originario. Le parti di edifici o di impianti eliminate devono essere smaltite o conservate in un posto autorizzato.

C. Disposizioni finali

C.1 Entrata in vigore


La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio durante la seduta del 21 luglio 2015/1° settembre 2015 ed entra in vigore con effetto al 1° ottobre 2015.

Con l'entrata in vigore della stessa sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedenti, contenute nelle Leggi Edilizie emanate dagli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma.

Le modifiche alla lettera B della presente ordinanza sono state approvate dal Municipio durante la seduta del 9 ottobre 2018 ed entrano in vigore con effetto al 1° dicembre 2018.

Arvigo, 9 ottobre 2018/nm

Municipio di Calanca

Il sindaco:		La segretaria:
		
R. Keller		M. Navoni

LPT : Legge federale sulla pianificazione del territorio

OPT : Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio

LPTC : Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni

OPTC : Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni